

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"La Chitarra Fiorita"

Art. 1 — Denominazione

1.1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione avente la seguente denominazione: "Associazione La Chitarra Fiorita ETS" l'acronimi (ETS) anche se previsti nella denominazione sociale, non saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino alla iscrizione nel registro del terzo settore ora in avanti denominata "Associazione".

Art. 2 — Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Riposto (CT),.

Art. 3 — Finalità e oggetto sociale

3.1 L' "Associazione La Chitarra Fiorita", nata nel ricordo di Graziella Laura Santoro, psicoterapeuta e musicoterapeuta, prematuramente scomparsa, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al co. 1, art. 5 Cts e specificatamente per promuovere e perseguire a questo scopo finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio di attività e iniziative di interesse generale, in una prospettiva apolitica ed apartitica, libera, democratica, egualitaria, con cariche sociali elettive e senza scopo di lucro;

- perpetuare la memoria di Graziella Laura Santoro promuovendo, incentivando e diffondendo il principio di fratellanza universale verso i più deboli e i più bisognosi, realizzandolo sul piano della solidarietà morale, sociale e materiale, promuovendo iniziative culturali e di altre nei limiti e nel pieno rispetto delle vigenti Leggi e

impegno sociale
Regolamenti.

- organizzare e gestire a tale scopo attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e generale, incluse attività e iniziative, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza;

- promuovere e contribuire, anche con ogni attività strumentale, al perseguimento delle proprie finalità, organizzando — anche in collaborazione con enti o associazioni aventi finalità coerenti con l'oggetto sociale specifici corsi, conferenze, convegni e manifestazioni comunque utili al

conseguimento dello scopo sociale, promuovendo e partecipando anche ad attività e iniziative rivolte a pubbliche amministrazioni, ad istituzioni scolastiche e scientifiche e ad altre associazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3.2

L'Associazione realizza i propri scopi svolgendo le seguenti attività:

- Incontri e convegni tematici
- Borse di studio per diplomati e/o laureati
- Incontri di animazione per bambini
- Attività editoriali

3.3 Per il raggiungimento dei propri fini sociali, l'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

3.4 L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie, che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, in ogni caso strumentali al raggiungimento dei dichiarati fini sociali.

3.5 Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3.6 L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla

3.7 Gli utili e li avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, sulla base di quanto stabilito dal successivo art. 9.11 del presente Statuto.

Art. 5 - Soci

5.1 Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendano con costanza e continuità impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

5.2 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell 'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



5.3 Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali imbuorsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall 'Assemblea.



5.4 Il rapporto e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;

pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea o sporadica, caratterizzandosi per la costante

continuità rispetto alle iniziative e attività promosse dell 'Associazione.

Art. 6 — Diritti e obblighi dei soci

6.1 Tutti i soci hanno diritto di:



• partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello

Statuto e di eventuali regolamenti; • godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

6.2 I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

6.3 I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

Art. 7 — Perdita della qualità di socio

7.1 La qualità di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

7.2 Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

7.3 L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda

moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni OLO materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

7.4 La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

7.5 Il decesso del socio come ogni altra causa della perdita di qualità di socio non conferisce agli eredi di questi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 8 Gli Organi dell'Associazione

8.1 Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;

8.2 Posso o essere nominati uno o più Vicepresidenti.

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci

9.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

9.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 50% più uno dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

9.3 La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

9.4 Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. SOCI minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

9.5 E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

9.6 Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

9.7 All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, rascorso;
- stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sindone il sostituti dei membri del Consiglio eventualmente dimissionari;



- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

9.8 L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

01/0 9.9 L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

9.10 Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

R. M. M.
B. M. M.
M. M. M.
M. M. M.

R. M. M.

in
dei

G

fra

R. M. M.

Stato di Catania

9.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli li associati.

9.12 Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere e debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, i, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 7 giorni dopo o l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 10 — Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale e dell'Asso@razione ed è eletto dall'Assemblea ogni 2 anni. Esso è compostd a un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

10.2 All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o piùai) vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

10.3 Gli Amminisfratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

10.4 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo—
--e competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione; • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell 'Associazione; • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avval l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre e all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio; • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all' Assemblea; • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; • la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

• la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; • la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

• ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione; e avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e luogo della seduta.

10.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

10.6 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario,

10.7 Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria

entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 11•— Il Presidente e il Vicepresidente

11.1 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. E eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 2 anni.

11.2 Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

11.3 Il Vi* residente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 12 — Il Segretario

12.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese, verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

P. M. V.
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Gas

Agenzia
[Stamp]

Art. 13 - Il Tesoriere

13.1 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

13.2 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo saranno assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

14

Art. 14 - Patrimonio ed esercizio finanziario

•

• 14.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; • donazioni e lasciti testamentari; • rimborsi derivanti da convenzioni; • entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

14.2 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale ante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

14.3 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

14.4 L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1^o gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

R. M. 70

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp: "le di Car..."]

14-5 Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico Eznziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di
trazione; regis dei volontari, che svolgono
la loro attività in modo non occasionale; - libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per
atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di
amministrazione; libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'Organo di amministrazione,
tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta formale scritta.

Art. 15- Scioglimento

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà

R. M. 13

S. R. 13

13

13

Gas



operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente

Art. 16 - Norme finali

16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo dell'Associazione, si applica quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i., oltre che* agli artt. 36-38 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute. Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori e allegato all'Atto Costitutivo in data 27/02/2023.

Seguono le firme dei soci fondatori:

Calabrò Antonella Maria	ia	Antonella Maria Calabrò
Calabrò Concetta		Concetta Calabrò
Canino Davide		Davide Canino
Di Mauro Rosario		Rosario Di Mauro
Quzlisi Giovanni	o	Giovanni Quzlisi
Pietro	gelo	Pietro Angelo
Smtoro Giuseppe		Giuseppe Smtoro
Angelo		Angelo

antoro Mattea Rita

antoro Salvatore

Sa Antoni

Sa turiale

Mariarosaria

St

Matteo Rita
Salvatore
Antoni
turiale
Mariarosaria

